



# “AUTOTRASPORTO “

**Documenti conducenti e veicoli – Proroghe di validità**

**13 Agosto 2020**





## Indice

<b>Premessa</b> .....	<b>3</b>
<b>1. ATTIVITÀ INDIFFERIBILI DA RENDERSI IN PRESENZA A CURA DEGLI UFFICI DELLE MC</b> .....	<b>4</b>
Stralcio della circolare MIT Prot. n°299 dell'8 maggio 2020	
<b>2. PROROGHE VALIDITÀ DOCUMENTI CONDUCENTI : PATENTE DI GUIDA</b> .....	<b>5</b>
Svolgimento esami per il conseguimento delle patenti di guida	
Foglio rosa	
Riporto esame di teoria	
Patente di guida	
Revisione della patente di guida nei casi previsti dall'articolo 128 del C.d.s.	
Termine della prova di controllo (esame di teoria)	
Autorizzazione provvisoria ad esercitarsi alla guida	
<b>3. PROROGHE VALIDITÀ DOCUMENTI CONDUCENTI : CQC –CAP- CFP ADR</b> .....	<b>6</b>
Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) RILASCIATE DA UN PAESE MEMBRO UE diverso dall'Italia	
Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) rilasciate in Italia – VALIDITÀ SUL SOLO TERRITORIO ITALIANO	
Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) rilasciate in Italia – VALIDITÀ SUL TERRITORIO DI ALTRI PAESI UE	
Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) rilasciate in Italia - VALIDITÀ SUL TERRITORIO NAZIONALE E SU QUELLO DI ALTRI STATI MEMBRI	
Attestati CQC rilasciati al termine di qualificazione iniziale	
Revisione della qualificazione CQC nei casi previsti dall'articolo 128 del C.d.s.	
CQC - Esame ripristino - Computo termine 2 anni dalla data di scadenza della CQC	
C.A.P. (Certificato di abilitazione professionale)	
CFP ADR	
<b>4. PROROGHE VALIDITÀ DOCUMENTI CONDUCENTI : PATENTI OVER 60-65</b> .....	<b>7</b>
Attestato per la guida di autotreni-autoarticolati da parte di over 65	
Patenti CE di cui si è già titolari al compimento del 65° anno di età intervenuto successivamente al 31.01.2020	
Attestato per la guida di autobus-autosnodati da parte di over 60	
Patenti D1,D1E,D,DE di cui si è già titolari al compimento del 60° anno di età intervenuto successivamente al 31.01.2020	
Certificati medici per ottenere la patente di guida o l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida	
Permesso provvisorio di guida rilasciati in occasione della visita medica per il rinnovo della patente	
Certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati	
<b>5. PROROGHE VALIDITÀ ADEMPIMENTI VEICOLI : REVISIONI</b> .....	<b>8</b>
Revisione di cui all'art. 80 del C.d.s. e visita e prova di cui agli art.li 75 e 78 del Decreto 285/92 di VEICOLI IMMATRICOLATI IN UN PAESE UE DIVERSO DALL'ITALIA	
Revisione di cui all'art. 80 del C.d.s. e visita e prova di cui agli art.li 75 e 78 del Decreto 285/92 di VEICOLI IMMATRICOLATI IN ITALIA	



**6. PROROGHE VALIDITÀ ADEMPIMENTI VEICOLI : VARIE ..... 9**

- Certificato di approvazione per alcune tipologie di veicoli che trasportano merci pericolose (o certificato d’agrement), comunemente detto “barrato rosa”
- Estratto della carta di circolazione di cui all’articolo 92 del C.d.s.
- Ricevute degli studi di consulenza automobilistica
- Fogli di via di cui all’art.99 del C.d.s.
- Autorizzazione per la circolazione di prova
- Autorizzazioni trasporti eccezionali
- Prove periodiche cisterne (3 o 6 anni)
- ATP verifiche periodiche
- Carta di circolazione provvisoria art. 95 C.d.s.
- Autorizzazioni sanitarie per il trasporto di animali vivi – Certificato di idoneità per conducenti
- Autorizzazioni sanitarie per il trasporto di alimenti
- Autorizzazioni per il trasporto di rifiuti

**7. PROROGHE CONNESSE A QUANTO DISPOSTO DAL REG. UE N.2020/698 ..... 11**

- Ispezione periodica dei tachigrafi
- Rinnovo carta del conducente ( utilizzo dei tachigrafi )
- Richiesta carta del conducente per cattivo funzionamento, furto, smarrimento, ecc.
- Idoneità finanziaria
- Licenze comunitarie – Merci
- Licenze comunitarie – Passeggeri



## “Proroghe di validità di documenti, certificati, attestati permessi, ecc., introdotte a causa del coronavirus”

### Premessa

La pandemia, la conseguente emergenza sanitaria, ha determinato conseguenze non soltanto sulle opportunità di lavoro e sul risultato economico ma ha anche reso problematiche le attività di rinnovo di validità dei documenti necessari per la guida dei veicoli pesanti e di tutte le autorizzazioni ed adempimenti vari relativi alla loro regolare circolazione.

Costante ed intensa è stata l'attività per segnalare la necessità ed ottenere la proroga di validità delle patenti di guida, delle Carte di qualificazione del Conducente (CQC), e di tutti gli innumerevoli certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni ed atti abilitativi comunque denominati, fondamentali per il regolare esercizio dell'attività.

Un impegno rivolto non soltanto al livello nazionale ma anche all'Unione Europea al fine di ottenere il mutuo riconoscimento delle proroghe attuate dai vari Stati colpiti dal COVID-19. Il risultato, anche se non troppo tempestivo, è stata la pubblicazione del Regolamento UE n°2020/698 del 25 maggio 2020 con il quale sono state adottate misure specifiche e temporanee applicabili al rinnovo ed alla proroga del periodo di validità di taluni certificati, licenze ed autorizzazioni, nonché il rinvio di determinate verifiche ed attività di formazione ed addestramento.

Il sovrapporsi di interventi normativi nazionali e di livello europeo, se da una parte hanno consentito lo svolgimento della professione, dall'altra hanno determinato un vero e proprio labirinto entro il quale potrebbe essere difficile orientarsi per comprendere l'effettiva validità dei documenti necessari per la guida e la circolazione dei veicoli.

Per tale motivo, nelle pagine che seguono, si è cercato di fare sintesi di tutta l'articolata normativa che, alla data di predisposizione del presente documento (13.08.2020), determina la validità dei più volte richiamati documenti di guida e circolazione riportandone le relative scadenze; un quadro che può essere **propedeutico anche per programmare coerentemente la relativa attività di formazione ( CQC, ecc.)**.

**Visto il continuo evolversi normativo, al fine dell'effettivo riscontro della loro validità, si sottolinea la necessità di essere attenti ad eventuali, successive e difformi disposizioni in materia che ne modifichino i termini.**

Infine, abbiamo ritenuto utile richiamare quelle che sono le **attività indifferibili che il personale degli Uffici della Motorizzazione Civile deve rendere e garantire in presenza** ( Circ. MIT n°2999 dell'8 Maggio 2020).



## **ATTIVITÀ INDIFFERIBILI**

### **DA RENDERSI IN PRESENZA A CURA DEGLI UFFICI PERIFERICI DEL DIPARTIMENTO TRASPORTI**

#### **Circolare MIT n°2999 dell’8 maggio 2020 – Estratto**

\*\*\*\*\*

Sulla base delle disposizioni sopra richiamate, si ritiene altresì necessario aggiornare l’elenco delle attività indifferibili da rendersi **a partire dalla data del 4 maggio 2020** o successiva, ove espressamente indicata, limitatamente alle operazioni tecniche ed amministrative di competenza degli Uffici periferici della Motorizzazione.

È lasciata, comunque, ai Direttori degli Uffici la possibilità di operare limitate rimodulazioni delle tempistiche di avvio indicate nella presente in ragione di specifiche esigenze connesse a fattori di natura locale.

Pertanto, a integrazione di quanto riportato nella circolare prot. n. 2807 del 30 aprile 2020, **le attività indifferibili da rendersi sono le seguenti:**

1. Visita e prova ed immatricolazione di veicoli, da rendersi, anche in regime di L. 870/86, nell’ambito del territorio provinciale (dal 25 maggio 2020);
2. Rilascio del certificato di approvazione a seguito di visita e prova (dal 25 maggio 2020);
3. Rilascio del certificato di approvazione ADR “barrato rosa” (dal 25 maggio 2020)
4. Immatricolazione, re-immatricolazione e trasferimento della proprietà per tutti i veicoli;
5. Duplicato della carta di circolazione per smarrimento, sottrazione o distruzione (c.c. non duplicabile dall’U.C.O.) (dal 25 maggio 2020);
6. Visite periodiche ATP;
7. Revisione dei veicoli da rendersi anche in regime di L. 870/86, nell’ambito del territorio provinciale (dal 25 maggio 2020);
8. Prove periodiche sulle cisterne per i trasporti di merci pericolose;
9. Autorizzazione all’esercizio della professione di autotrasportatore (iscrizione al REN);
10. Trasporto di merci nell’ambito dell’UE/SEE/Svizzera: rilascio delle copie conformi delle licenze comunitarie per il trasporto di merci;
11. Trasporto di merci in ambito extra – UE: compilazione dei certificati che dichiarano l’avvenuta revisione periodica del veicolo pesante (veicolo a motore/veicolo rimorchiato) – Modello CEMT, Annex 6 ove si annota la proroga della scadenza della revisione in Italia;
12. Rilascio delle copie conformi delle licenze comunitarie per trasporto di passeggeri;
13. Autorizzazioni per i servizi di linea - rilascio della documentazione da tenere a bordo;
14. Rilascio duplicato patente di guida per riclassificazione o riduzione periodo di validità, deterioramento, distruzione, smarrimento, furto (patente non duplicabile dall’UCO) (dall’11 maggio 2020);
15. Rilascio patente di guida a seguito di conversione di patente militare (dall’11 maggio 2020);
16. Rilascio patente di guida a seguito di conversione di patente estera (dall’11 maggio 2020);
17. Rilascio patente di guida internazionale (dall’11 maggio 2020).

**“Proroghe di validità di documenti, certificati, attestati permessi, ecc., introdotte a causa del coronavirus”**

<b>D.L. n.18/2020 - Coordinato con la legge di conversione n. 27/2020 (G.U. n.110 del 29-4-2020 – Sup. Ord. n. 16)- Documenti conducenti : <u>PATENTE DI GUIDA</u></b>				
<b>Documento</b>	<b>Rif.to normativo</b>	<b>Sintesi contenuto</b>	<b>Scadenza prevista</b>	<b>Nuova Scadenza</b>
<b>Svolgimento esami per il conseguimento delle patenti di guida</b>	D.L. n.18 del 17.03.2020, art. 103, comma 1 Art. 37, DL n.23 del 08.04.20 Circolare MIT 16356 del 12-06-2020	A seguito della sospensione degli esami per il conseguimento delle patenti di guida presso gli Uffici motorizzazione civile, per quelli pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020.	15.04.2020	15.05.2020
<b>Foglio rosa</b>	D.D. n.159 del 08.06.2020	Le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida con scadenza compresa tra il 31 gennaio e il 28 ottobre 2020 sono prorogati fino al 29 ottobre 2020	31.01.2020–28.10.2020	29.10.2020 (90 gg successivi alla cessazione stato emergenza fissata al 31.7.2020)
<b>Ripporto esame di teoria</b>	Circolare MIT 16356 del 12-06-2020, punto 1, lettera “e”	Ai fini del computo per richiedere il ripporto dell’esame di teoria su una nuova autorizzazione ad esercitarsi alla guida, non si tiene conto del periodo compreso tra il 31.1.2020 ed il 28.10.2020.	Foglio rosa scaduto tra 31.01.2020–28.10.2020	Dal 29.10.2020 due mesi per richiedere il ripporto
<b>Patente di guida</b>	D.L. n.18 del 17.03.2020, art. 104	La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all’articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, con scadenza dal 31 gennaio 2020 è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.	31.01.2020	31.08.2020
<b>Patente di guida</b>	Reg. UE n.2020/698, art.3 – Circ. MIT 16356 del 12-06-2020, punto 1, lett. “a”	In deroga all’articolo 7 della direttiva 2006/126/CE e dell’allegato I, punto 3, lettera d), di tale direttiva	01.02.2020– 31.08.2020	7 mesi dalla data di scadenza indicata
<b>Revisione della patente di guida nei casi previsti dall’articolo 128 del C.d.s.</b>	D.L. n.18 del 17.03.2020, art. 103, comma 1 Circolare MIT 16356 del 12-06-2020,punto 1, lett. “b”	Sono sospesi i termini per sottoporsi agli esami di revisione della patente di guida o della qualificazione CQC nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020	Sospesi esami dal 23.02.2020 al 15.05.2020	
<b>Termine della prova di controllo ( esame di teoria)</b>	DPCM 26 aprile 2020 che, all’art. 1, lettera v) - D.D. n.148 del 22.05.2020 MIT 16356 del 12-06-2020,punto 1, lett. “c”	Chi ha fatto domanda per sostenere l’esame per la patente di guida ovvero per l’estensione di validità della patente ad altre categorie di veicoli ed è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti è rilasciata un’autorizzazione per esercitarsi alla guida, <b>previo superamento della prova di controllo</b> delle cognizioni di cui al comma 1 dell’art. 121, che <b>deve avvenire entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda</b> per il conseguimento della patente	31.01.2020-28.10.2020	29.10.2020 (90 gg successivi alla cessazione stato emergenza fissata al 31.7.2020)
<b>Autorizzazione provvisoria ad esercitarsi alla guida</b>	D.D. n.159 del 08.06.2020 MIT 16356 del 12-06-2020,punto 1, lett. “d”	Le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida con scadenza compresa tra il 31 gennaio e il 28 ottobre 2020 sono prorogati fino al 29 ottobre 2020.Il termine di cui al comma 1 è prorogato anche per le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida rilasciate a conducenti <b>sottoposti a revisione tecnica della patente di guida</b> ai sensi dell’art. 128 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.	31.01.2020- 28.10.2020	29.10.2020 (90 gg successivi alla cessazione stato emergenza fissata al 31.7.2020)
<b>N.B. : La proroga dello stato di emergenza al 15 ottobre, come disposto dal Decreto 30.7.2020, non riguarda le disposizioni legislative diverse da quelle individuate nel suo allegato I; per quelle diverse, come quelle riportate in questo documento, la loro scadenza resta riferita al 31 luglio 2020 ( Comma 4, art.1, DL 30.07.2020 n°83) e pertanto per il calcolo dei 90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza, rimane confermata la data del 29.10.2020</b>				

**“Proroghe di validità di documenti, certificati, attestati permessi, ecc., introdotte a causa del coronavirus”**

<b>D.L. n.18/2020 - Coordinato con la legge di conversione n. 27/2020 (G.U. n.110 del 29-4-2020 – Sup. Ord. n. 16)- Documenti conducenti : <u>CQC –CAP- CFP ADR</u></b>				
<b>Documento</b>	<b>Rif.to normativo</b>	<b>Sintesi contenuto</b>	<b>Scadenza prevista</b>	<b>Nuova Scadenza</b>
<b>Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) RILASCIATE DA UN PAESE MEMBRO UE diverso dall'Italia</b>	MIT 16356 del 12-06-2020, punto 2, lett. “a”, punto 1	Su tutto il territorio dell’UE, Italia compresa, la validità delle CQC rilasciate da un diverso Paese membro dell’UE con scadenza compresa nel periodo dal 1 febbraio al 31 agosto 2020 è prorogata di sette mesi dalla scadenza di ciascuna abilitazione	01.02.2020– 31.08.2020	7 mesi dalla data di scadenza indicata
<b>Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) rilasciate in Italia - VALIDITÀ SUL SOLO TERRITORIO ITALIANO</b>	MIT 16356 del 12-06-2020, punto 2, lett. “a”, punto 2 D.L. n.18 del 17.03.2020, art. 103, comma 2	Le CQC rilasciate in Italia, con scadenza compresa nel periodo dal 1 febbraio al 29 marzo 2020: mantengono la loro validità, per il solo territorio italiano, sino al 29 ottobre 2020, secondo le disposizioni più favorevoli del decreto legge 18/2020	01.02.2020– 29.03.2020	29.10.2020 (90 gg successivi alla cessazione stato emergenza fissata al 31.7.2020)
<b>Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) rilasciate in Italia - VALIDITÀ SUL TERRITORIO DI ALTRI PAESI UE</b>	MIT 16356 del 12-06-2020, punto 2, lett. “a”, punto 2	Le CQC rilasciate in Italia, <b>sul territorio degli altri Paesi dell’UE</b> , fruiscono della proroga di validità di sette mesi dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione prevista dal Regolamento	01.02.2020– 29.03.2020	7 mesi dalla data di scadenza indicata
<b>Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) rilasciate in Italia - VALIDITÀ SUL TERRITORIO NAZIONALE E SU QUELLO DI ALTRI STATI MEMBRI</b>	MIT 16356 del 12-06-2020, punto 2, lett. “a”, punto 2	CQC con scadenza compresa nel periodo dal 30 marzo 2020 al 31 agosto 2020, la proroga di validità di sette mesi dalla scadenza di ciascuna abilitazione prevista dal <u>regolamento UE 2020/698</u> si applica, oltre che a tutti gli altri Stati membri, anche al territorio nazionale in quanto il termine ultimo sarà successivo alla data del 29 ottobre 2020	30.03.2020-31.08.2020	7 mesi dalla data di scadenza indicata
<b>Attestati CQC rilasciati al termine di qualificazione iniziale</b>	D.L. n.18 del 17.03.2020, art. 103, comma 2 MIT 16356 del 12-06-2020, punto 2, lett. “c”	Gli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale ai sensi della direttiva 2003/59/CE in scadenza di validità tra il 31 gennaio 2020 ed il 28 ottobre 2020, conservano la loro validità sino al 29.10.2020	31.01.2020-28.10.2020	29.10.2020 (90 gg successivi alla cessazione stato emergenza fissata al 31.7.2020)
<b>Revisione della qualificazione CQC nei casi previsti dall’articolo 128 del C.d.s.</b>	D.L. n.18 del 17.03.2020, art. 103, comma 1 MIT 16356 del 12-06-2020, punto 2, lett. “d”	Sono sospesi i termini per sottoporsi agli esami di revisione della patente di guida o della qualificazione CQC nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020	Sospesi esami dal 23.02.2020 al 15.05.2020	
<b>CQC - Esame ripristino - Computo termine 2 anni dalla data di cadenza della CQC</b>	DD N.158 del 08.06.2020 MIT 16356 del 12-06-2020, punto 2, lett. “e”	Il titolare della CQC la cui scadenza ricade nel periodo 31.01.2020-28.10.2020, può procedere al rinnovo della CQC stessa, a partire dal 29.10.2020 nei successivi 272 giorni , senza sottoporsi ad esame di ripristino	31.01.2020-28.10.2020	A partire dal 29.10.2020, nei successivi 272 giorni
<b>C.A.P. (Certificato di abilitazione professionale)</b>	DD N.158 del 08.06.2020 MIT 16356 del 12-06-2020, punto 2, lett. “b”	Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020	31.01.2020-31.07.2020	29.10.2020 (90 gg successivi alla cessazione stato emergenza fissata al 31.7.2020)
<b>CFP ADR</b>	D.L. n.18 del 17.03.2020, art. 103, comma 2 MIT 16356 del 12-06-2020, punto 2, lett. “f”	I certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose (CFP ADR), aventi scadenza tra il 31 gennaio ed il 31 luglio 2020	31.01.2020-31.07.2020	29.10.2020 (90 gg successivi alla cessazione stato emergenza fissata al 31.7.2020)



**“Proroghe di validità di documenti, certificati, attestati permessi, ecc., introdotte a causa del coronavirus”**

Documento	Rif.to normativo	Sintesi contenuto	Scadenza prevista	Nuova Scadenza
<b>Attestato per la guida di autotreni-autoarticolati da parte di over 65 ( art.115, 2° comma, lettera “a” del C.d.s.)</b>	D.L. n.18 del 17.03.2020, art. 103, comma 2 MIT 16356 del 12-06-2020, punto 3, lett. “a”	La validità dello specifico attestato sui requisiti fisici e psichici, necessario per guidare, dopo i 65 anni, autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t.on, è prorogata	31.01.2020-31.07.2020	29.10.2020 (90 gg successivi alla cessazione stato emergenza fissata al 31.7.2020)
<b>Patenti CE di cui si è già titolari al compimento del 65° anno di età intervenuto successivamente al 31.01.2020</b>	D.L. n.18 del 17.03.2020, art. 103, comma 2 Circolare MOT 9487 del 24-03-2020	I conducenti muniti di patente di categoria CE che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età successivamente al 31 gennaio 2020, possono condurre autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, senza necessità dell’attestazione di cui all’art. 115, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285	31.01.2020-31.07.2020	29.10.2020 (90 gg successivi alla cessazione stato emergenza fissata al 31.7.2020)
<b>Attestato per la guida di autobus-autosnodati da parte di over 60 ( art.115, 2° comma, lettera “b”, del C.d.s.)</b>	D.L. n.18 del 17.03.2020, art. 103, comma 2 MIT 16356 del 12-06-2020, punto 3, lett. “b”	La validità dello specifico attestato sui requisiti fisici e psichici, necessario per guidare, dopo i 60 anni, autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, è prorogata	31.01.2020-31.07.2020	29.10.2020 (90 gg successivi alla cessazione stato emergenza fissata al 31.7.2020)
<b>Patenti D1,D1E,D,DE di cui si è già titolari al compimento del 60° anno di età intervenuto successivamente al 31.01.2020</b>	D.L. n.18 del 17.03.2020, art. 103, comma 2 Circolare MOT 9487 del 24-03-2020	I conducenti muniti di patente di categoria D1,D1E,D,DE che hanno compiuto il sessantesimo anno di età successivamente al 31 gennaio 2020, possono condurre autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, senza necessità dell’attestazione di cui all’art. 115, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285	31.01.2020-31.07.2020	29.10.2020 (90 gg successivi alla cessazione stato emergenza fissata al 31.7.2020)
<b>Certificati medici per ottenere la patente di guida o l’autorizzazione ad esercitarsi alla guida</b>	D.L. n.18 del 17.03.2020, art. 103, comma 2 MIT 16356 del 12-06-2020, punto 3, lett. “d”	Non può ottenere la patente di guida o l’autorizzazione ad esercitarsi alla guida di cui all’art. 122, comma 2, chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore.	31.01.2020-31.07.2020	29.10.2020 (90 gg successivi alla cessazione stato emergenza fissata al 31.7.2020)
<b>Permesso provvisorio di guida rilasciati in occasione della visita medica per il rinnovo della patente</b>	D.L. n.18 del 17.03.2020, art. 103, comma 2 MIT 16356 del 12-06-2020, punto 3, lett. “e”	È prorogato, senza oneri per l’utente, il permesso provvisorio di guida rilasciato ai sensi dell’art. 59 della legge 29 luglio 2010, n. 120, nel caso in cui la commissione medica locale, nel giorno fissato per l’accertamento sanitario ai sensi dell’art. 119 del codice della strada, non abbia potuto riunirsi a causa della situazione di emergenza sanitaria in atto.	31.01.2020-31.07.2020	29.10.2020 (90 gg successivi alla cessazione stato emergenza fissata al 31.7.2020)
<b>Certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati</b>	D.L. n.18 del 17.03.2020, art. 103, comma 2	Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità	31.01.2020- 31.07.2020	29.10.2020 (90 gg successivi alla cessazione stato emergenza fissata al 31.7.2020)



**“Proroghe di validità di documenti, certificati, attestati permessi, ecc., introdotte a causa del coronavirus”****D.L. n.18/2020 - Coordinato con la legge di conversione n. 27/2020 (G.U. n.110 del 29-4-2020 – Sup. Ord. n. 16)- Adempimenti veicoli : REVISIONI**

Formalità - Documento	Rif.to normativo	Sintesi contenuto	Scadenza prevista	Nuova Scadenza
Revisione di cui all'art. 80 del C.d.s. e visita e prova di cui agli art.li 75 e 78 del Decreto 285/92 di <b>VEICOLI IMMATRICOLATI IN UN PAESE UE DIVERSO DALL'ITALIA</b>	Regolamento (UE) 2020/698, art.5 Circ. MIT 05/06/2020 - Prot. n. 3977, punto 5, 2° periodo	In considerazione dello stato di emergenza nazionale, è prorogata la validità della documentazione dei veicoli che si sarebbero dovuti sottoporre, entro il 31 agosto 2020, a visita e prova o revisione . <b>LA PROROGA È VALIDA SOLTANTO PER LE SEGUENTI CATEGORIE:</b> <b>M</b> = veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote - <b>N</b> = veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote - <b>O3</b> = rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10t - <b>O4</b> = rimorchi con massa massima superiore a 10 t - <b>T5</b> = trattori a ruote delle categorie, utilizzati principalmente sulle strade pubbliche, con una velocità massima di progetto superiore a 40 Km/h Rimangono esclusi i veicoli appartenenti alle categoria L= veicoli a due ruote- O1= rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 t e O2 = rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t che, pertanto, se immatricolati in Italia, possono circolare solo sul territorio nazionale usufruendo delle proroghe previste dall'art. 92, comma 4, del DL 18/2020	01.02.2020-31.08. 2020	Sette mesi successivi alla scadenza prevista dalla legislazione nazionale del Paese di immatricolazione.
Revisione di cui all'art. 80 del C.d.s. e visita e prova di cui agli art.li 75 e 78 del Decreto 285/92 di <b>VEICOLI IMMATRICOLATI IN ITALIA</b>	D.L. n.18 del 17.03.2020, art. 92, comma 4 Regolamento (UE) 2020/698, art.5 Circ. MIT 05/06/2020 - Prot. n. 3977, punto 5, 7° periodo	In considerazione dello stato di emergenza nazionale, è prorogata la validità della documentazione dei veicoli che si sarebbero dovuti sottoporre, entro il 31 agosto 2020, a visita e prova o revisione	Revisione è scaduta <b>prima del mese di febbraio 2020</b>	31.10.2020 Con circolazione sul solo territorio nazionale
Revisione di cui all'art. 80 del C.d.s. e visita e prova di cui agli art.li 75 e 78 del Decreto 285/92 di <b>VEICOLI IMMATRICOLATI IN ITALIA</b>	D.L. n.18 del 17.03.2020, art. 92, comma 4 Regolamento (UE) 2020/698, art.5 Circ. MIT 05/06/2020 - Prot. n. 3977, punto 5, 7° periodo	In considerazione dello stato di emergenza nazionale, è prorogata la validità della documentazione dei veicoli che si sarebbero dovuti sottoporre, entro il 31 agosto 2020, a visita e prova o revisione	Revisione scaduta <b>nel mese di febbraio (29 febbraio 2020)</b> ,	sino al 31 ottobre 2020 sul <b>territorio nazionale</b> e sul territorio degli <b>altri Paesi dell'UE</b> sino al 30 settembre 2020
Revisione di cui all'art. 80 del C.d.s. e visita e prova di cui agli art.li 75 e 78 del Decreto 285/92 di <b>VEICOLI IMMATRICOLATI IN ITALIA</b>	D.L. n.18 del 17.03.2020, art. 92, comma 4 Regolamento (UE) 2020/698, art.5 Circ. MIT 05/06/2020 - Prot. n. 3977, punto 5, 7° periodo	In considerazione dello stato di emergenza nazionale, è prorogata la validità della documentazione dei veicoli che si sarebbero dovuti sottoporre, entro il 31 agosto 2020, a visita e prova o revisione	Revisione scaduta <b>tra il 31.03.2020 ed il 31.08.2020</b>	<b>Sia in Italia che in UE</b> : sette mesi successivi alla scadenza prevista dalle norme vigenti in Italia
Revisione di cui all'art. 80 del C.d.s. e visita e prova di cui agli art.li 75 e 78 del Decreto 285/92 di <b>VEICOLI IMMATRICOLATI IN ITALIA</b> classificati <b>L, O1 e O2,</b>	D.L. n.18 del 17.03.2020, art. 92, comma 4 Circ. MIT 05/06/2020 - Prot. n. 3977, punto 5, 7° periodo	<b>I veicoli di categoria L, O1 e O2,</b> essendo esclusi dall'applicazione delle proroghe contenute nel Regolamento, possono circolare solo sul territorio nazionale fino al 31 ottobre 2020 senza aver effettuato la prevista revisione	31.07.2020	31.10.2020

Le proroghe sopraindicate trovano applicazione con riguardo ai veicoli che devono effettuare la revisione o che siano già stati sottoposti a revisione con esito "ripetere" (a condizione che siano state sanate le irregolarità rilevate). Riguarda ogni tipo di revisione, annuale e periodica, ordinaria e straordinaria, da effettuare presso gli UMC (Ufficio motorizzazione civile) o presso le officine autorizzate private.

**“Proroghe di validità di documenti, certificati, attestati permessi, ecc., introdotte a causa del coronavirus”****D.L. n.18/2020 - Coordinato con la legge di conversione n. 27/2020 (G.U. n.110 del 29-4-2020 - Sup. Ord. n. 16)- Adempimenti veicoli : VARIE**

<b>Formalità - Documento</b>	<b>Rif.to normativo</b>	<b>Sintesi contenuto</b>	<b>Scadenza prevista</b>	<b>Nuova Scadenza</b>
<b>Certificato di approvazione per alcune tipologie di veicoli che trasportano merci pericolose (o certificato d'agrement), comunemente detto "barrato rosa"</b>	D.L. n.18 del 17.03.2020, art. 92, comma 4	Il certificato di approvazione ADR per il trasporto di merci pericolose è un documento rilasciato dalla Motorizzazione Civile che comprova la rispondenza del veicolo alle caratteristiche tecniche minime obbligatorie previste dalla normativa internazionale per il trasporto di merci pericolose. Il documento è rilasciato per le seguenti categorie di veicoli: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Autoveicoli cisterna o porta contenitori cisterna</li> <li>• Rimorchi cisterna o porta contenitori cisterna</li> <li>• Semirimorchi cisterna o porta contenitori cisterna</li> <li>• Trattori stradali per semirimorchi</li> </ul> Considerato che il "barrato rosa" ha validità 1 anno e viene rinnovato contestualmente alla scadenza della revisione del veicolo, anche i rinnovi che dovevano essere effettuati entro il 31 luglio 2020, sono stati prorogati	31.07.2020	29.10.2020 (90 gg successivi alla cessazione stato emergenza fissata al 31.7.2020)
<b>Estratto della carta di circolazione di cui all'articolo 92 del C.d.s.</b>	D.L. n.18 del 17.03.2020, art. 103, comma 2	L'estratto della carta di circolazione è il documento che sostituisce a tutti gli effetti il documento originale quando esso viene consegnato agli uffici per eventuali adempimenti e pertanto rientra anch'esso tra i certificati, permessi, attestati, ecc. che, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità	31.01.2020-31.07.2020	29.10.2020 (90 gg successivi alla cessazione stato emergenza fissata al 31.7.2020)
<b>Ricevute degli studi di consulenza automobilistica</b>	D.L. n.18 del 17.03.2020, art. 103, comma 2	La ricevuta di cui all'ex art. 7 della l. n.264/1991, sostituisce a tutti gli effetti il documento di circolazione del mezzo di trasporto o il documento di abilitazione alla guida per la durata massima di trenta giorni dalla data del rilascio; pertanto anche in questo caso le ricevute che sono in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità	31.01.2020-31.07.2020	29.10.2020 (90 gg successivi alla cessazione stato emergenza fissata al 31.7.2020)
<b>Fogli di via di cui all'art.99 del C.d.s.</b>	D.L. n.18 del 17.03.2020, art. 103, comma 2	I fogli di via rilasciati per operazioni di accertamento e di controllo dell'idoneità tecnica, per recarsi ai transiti di confine per l'esportazione, per partecipare a mostre o fiere autorizzate, che sono in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità	31.01.2020-31.07.2020	29.10.2020 (90 gg successivi alla cessazione stato emergenza fissata al 31.7.2020)
<b>Autorizzazione per la circolazione di prova</b>	D.L. n.18 del 17.03.2020, art. 103, comma 2	Ai sensi dell'art. 98 del C.d.s. le fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi, i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di tali veicoli, le fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici, gli esercenti di officine di riparazione e di trasformazione, devono essere muniti di una autorizzazione per la circolazione di prova, la sua validità è annuale. Le autorizzazioni in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità	31.01.2020-31.07.2020	29.10.2020 (90 gg successivi alla cessazione stato emergenza fissata al 31.7.2020)
<b>Autorizzazioni trasporti eccezionali</b>	D.L. n.18 del 17.03.2020, art. 103, comma 2  Circ. MIT Prot. 4051 del 1.6.2020	Il MIT on la nota richiamata, chiarisce che tutte le autorizzazioni ai trasporti eccezionali (singola-multipla-periodica), rientrano tra quelle contemplate genericamente dall'articolo 103, comma 2, del Decreto n°18/2020; la nota esplicita però che risulta "opportuno" che i soggetti interessati, inoltrino agli enti proprietari e/o gestori delle strade interessate al transito una <b>COMUNICAZIONE con la quale esprimono la volontà di avvalersi della proroga.</b>	31.01.2020-31.07.2020	29.10.2020 (90 gg successivi alla cessazione stato emergenza fissata al 31.7.2020)

**“Proroghe di validità di documenti, certificati, attestati permessi, ecc., introdotte a causa del coronavirus”****D.L. n.18/2020 - Coordinato con la legge di conversione n. 27/2020 (G.U. n.110 del 29-4-2020 - Sup. Ord. n. 16)- Adempimenti veicoli : VARIE**

<b>Formalità - Documento</b>	<b>Rif.to normativo</b>	<b>Sintesi contenuto</b>	<b>Scadenza prevista</b>	<b>Nuova Scadenza</b>
<b>Prove periodiche cisterne ( 3 o 6 anni)</b>	D.L. n.18 del 17.03.2020, art. 103, comma 2	Una cisterna fissa (veicolo cisterna) deve essere provata all'inizio (prova iniziale), e, successivamente, ogni tre e sei anni e l'esito deve essere riportato sullo specifico libretto della cisterna. I libretti in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità	31.01.2020-31.07.2020	29.10.2020 (90 gg successivi alla cessazione stato emergenza fissata al 31.7.2020)
<b>ATP verifiche periodiche</b>	D.L. n.18 del 17.03.2020, art. 103, comma 2	Come noto l'attestazione A.T.P. ha validità 12 anni ( 6 + 3 + 3) e deve essere rinnovata dopo sei anni dal primo rilascio sottoponendo la carrozzeria ad apposite verifiche da parte di un centro collaudo, il quale ne conferma la validità per altri 3 anni ; gli attestati in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità	31.01.2020-31.07.2020	29.10.2020 (90 gg successivi alla cessazione stato emergenza fissata al 31.7.2020)
<b>Carta di circolazione provvisoria art. 95 C.d.s.</b>	D.L. n.18 del 17.03.2020, art. 103, comma 2	Qualora il rilascio della carta di circolazione non possa avvenire contestualmente al rilascio della targa, l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, all'atto della immatricolazione del veicolo, rilascia la carta provvisoria di circolazione della validità massima di novanta giorni; le carte di circolazioni provvisorie in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità	31.01.2020-31.07.2020	29.10.2020 (90 gg successivi alla cessazione stato emergenza fissata al 31.7.2020)
<b>Autorizzazioni sanitarie per il trasporto di animali vivi - Certificato di idoneità per conducenti e guardiani di veicoli stradali che trasportano animali domestici delle specie equina, bovina, ovina, caprina, suina o pollame</b>	D.L. n.18 del 17.03.2020, art. 103, comma 2	Il trasporto di animali vivi è soggetto a due tipi di autorizzazioni <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tipo 1 (art. 10 del Regolamento CE 1/2005) per viaggi inferiori alle 8 ore</li> <li>▪ Tipo 2 (art. 11 del Regolamento CE 1/2005) per lunghi viaggi, cioè superiori alle 8 ore</li> </ul> Entrambe le autorizzazioni sono valide per cinque anni dalla data di emissione. Inoltre, per i conducenti, è previsto un certificato di idoneità rilasciato dall'autorità veterinaria valido 10 anni dalla data del rilascio. Anche questi due documenti rientrano nel disposto che prevede, nel caso siano in scadenza tra il 31 gennaio ed il 31 luglio 2020, la conservazione della loro validità	31.01.2020-31.07.2020	29.10.2020 (90 gg successivi alla cessazione stato emergenza fissata al 31.7.2020)
<b>Autorizzazioni sanitarie per il trasporto di alimenti</b>	D.L. n.18 del 17.03.2020, art. 103, comma 2	Per questi trasporti l'art. 44 del D.P.R. 327/80, prevede un'autorizzazione sanitaria per: a) le cisterne e gli altri contenitori adibiti al trasporto delle sostanze alimentari sfuse a mezzo di veicoli; b) i veicoli adibiti al trasporto degli alimenti surgelati per la distribuzione ai dettaglianti; c) i veicoli adibiti al trasporto delle carni fresche e congelate e dei prodotti della pesca freschi e congelati. L'autorizzazione, rilasciata ai sensi del precedente art. 44, è valida per due anni dalla data del rilascio. Le autorizzazioni in scadenza tra il 31 gennaio ed il 31 luglio 2020, la conservazione della loro validità	31.01.2020-31.07.2020	29.10.2020 (90 gg successivi alla cessazione stato emergenza fissata al 31.7.2020)
<b>Autorizzazioni per il trasporto di rifiuti</b>	D.L. n.18 del 17.03.2020, art. 103, comma 2	Per effettuare la raccolta ed il trasporto di rifiuti, occorre conseguire l'iscrizione nelle apposite sezioni dell'Albo gestori istituito presso le CCIAA capoluogo di regione; l'iscrizione costituisce autorizzazione all'esercizio delle attività. L'iscrizione all'Albo dura cinque anni; Le autorizzazioni in scadenza tra il 31 gennaio ed il 31 luglio 2020, la conservazione della loro validità	31.01.2020-31.07.2020	29.10.2020 (90 gg successivi alla cessazione stato emergenza fissata al 31.7.2020)
<b>Ogni altro tipo di certificato, autorizzazione, ecc.</b>	D.L. n.18 del 17.03.2020, art. 103, comma 2	Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. <b>N.B. : La proroga dello stato di emergenza al 15 ottobre non riguarda le disposizioni legislative diverse da quelle individuate nell'allegato I, del Decreto 30.7.2020; per quelle diverse, come quelle riportate in questo documento, la loro scadenza resta riferita al 31 luglio 2020 ( Comma 4, art.1, DL 30.07.2020 n°83) e pertanto per i 90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza rimane confermata la data del 29.10.2020</b>	31.01.2020-31.07.2020	29.10.2020 (90 gg successivi alla cessazione stato emergenza fissata al 31.7.2020)

**“Proroghe di validità di documenti, certificati, attestati permessi, ecc., introdotte a causa del coronavirus”****PROROGHE CONNESSE A QUANTO DISPOSTO DAL REGOLAMENTO (UE) 2020/698 DEL PARLAMENTO E DEL CONSIGLIO DEL 25 MAGGIO 2020**

<b>Formalità - Documento</b>	<b>Rif.to normativo</b>	<b>Sintesi contenuto</b>	<b>Scadenza prevista</b>	<b>Nuova Scadenza</b>
<b>Ispezione periodica dei tachigrafi</b>	Reg. UE n.2020/698 del 25.05.2020, art. 4, paragrafo 1 Circ. MIT 5 giugno 2020 Prot. n.3977, punto “3”	L'art. 4, paragrafo 1, del Regolamento ha previsto che l'ispezione biennale alla quale devono essere sottoposti i tachigrafi che avrebbe dovuto o deve effettuarsi tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020, si potrà eseguire entro sei mesi successivi alla data prevista. La norma vale per tutti i veicoli immatricolati nell'UE e consente di circolare, senza aver effettuato la predetta visita, per tutto il territorio dell'Unione europea, Italia compresa.	01.03.2020- 31.08.2020	Entro sei mesi successivi alla data prevista
<b>Rinnovo carta del conducente (utilizzo dei tachigrafi)</b>	Reg. UE n.2020/698 del 25.05.2020 art. 4, paragrafo 2  Circ. MIT 5 giugno 2020 Prot. n.3977, punto “4”	L'art. 4, paragrafo 2, del Regolamento ha previsto che i titolari della carta del conducente da utilizzare sui tachigrafi per l'attività di trasporto su strada, che ne chiedono il rinnovo per scadenza nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020, devono poter ottenere il rilascio della nuova carta entro due mesi dalla richiesta. <b>Nelle more può circolare avendo cura circolazione provvedendo alle annotazioni manuali dell'attività svolta</b> come previsto nell'ipotesi di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto della carta. Tale facoltà è concessa a condizione che il conducente possa dimostrare di aver richiesto il rinnovo della carta al più tardi entro quindici giorni lavorativi precedenti la data di scadenza della carta.	01.03.2020- 31.08.2020	Rilascio della nuova carta entro due mesi dalla richiesta
<b>Richiesta carta del conducente per cattivo funzionamento, furto, smarrimento, ecc. (utilizzo dei tachigrafi)</b>	Reg. UE n.2020/698 del 25.05.2020 art. 4, paragrafo 3  Circ. MIT 5 giugno 2020 Prot. n.3977, punto “4”	L'articolo 4, paragrafo 3, del Regolamento prevede, inoltre, che i titolari di carta del conducente che non può essere utilizzata (per cattivo funzionamento, per averne subito il furto o per averla smarrita) e che ne abbiano richiesto la sostituzione nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020, devono poter ottenere il rilascio della carta sostitutiva entro due mesi dalla richiesta. <b>Fino al rilascio della nuova carta, sono autorizzati a circolare</b> a condizione che possano dimostrare di aver richiesto la sostituzione e che abbiano restituito la carta all'autorità competente se danneggiata o non correttamente funzionante. Anche in questo caso <b>il conducente dovrà provvedere alle annotazioni manuali dell'attività svolta</b>	01.03.2020- 31.08.2020	Rilascio della nuova carta entro due mesi dalla richiesta
<b>Idoneità finanziaria (uno dei requisiti fondamentali per iscrizione all'albo degli autotrasportatori)</b>	Reg. UE n.2020/698 del 25.05.2020 art. 6, paragrafo 3	Nel caso in cui l'autorità competente constati che il requisito dell'idoneità finanziaria non sia soddisfatto, assegna un termine non superiore a 12 mesi (anziché 6) affinché l'impresa possa dimostrare che tale requisito sarà nuovamente soddisfatto in via permanente.	01.03.2020-30.09.2020	Non superiore a 12 mesi
<b>Licenze comunitarie - Merci</b>	Reg. UE n.2020/698 del 25.05.2020 art. 7  Circ. MIT 5 giugno 2020 Prot. n.3977, punto “6”	La validità delle licenze comunitarie per i trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi per i percorsi effettuati nel territorio dell'Unione europea, scadute o in scadenza nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 si considera prorogata per un periodo di sei mesi. Le copie certificate conformi restano valide per il medesimo periodo. La medesima disposizione è stata introdotta anche per l'attestato del conducente rilasciato alle imprese di trasporto che assumono conducenti che non sono cittadini di uno Stato membro.	01.03.2020- 31.08.2020	Sei mesi dalla data della scadenza
<b>Licenze comunitarie - Passeggeri</b>	Reg. UE n.2020/698 del 25.05.2020 art. 8  Circ. MIT 5 giugno 2020 Prot. n.3977, punto “7”	L'art. 8 del regolamento ha previsto che la validità delle licenze comunitarie per i trasporti internazionali di passeggeri effettuati con autobus nel territorio dell'Unione europea, scadute o in scadenza nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020, si considera prorogata per un periodo di sei mesi. Le copie certificate conformi restano valide per il medesimo periodo.	01.03.2020- 31.08.2020	Sei mesi dalla data della scadenza



**“Proroghe di validità di documenti, certificati, attestati permessi, ecc., introdotte a causa del coronavirus”**

*Imprese di Trasporto*

